

Il verbale di sequestro è un importante atto "irripetibile"? Quali sono le potenzialità procedurali di tale verbale?

RISPOSTA:

(a cura di Maurizio Santoloci)

Qualora sia stato eseguito un sequestro la P.G. scrive nel relativo verbale il motivo del provvedimento, indicando in epigrafe nel modo più esatto possibile gli estremi della norma che si presume violata. Una copia del verbale è consegnata alla persona cui sono state sequestrate le cose. Il verbale in questione per la convalida deve essere trasmesso senza ritardo e non oltre le 48 ore al P.M. del luogo dove è avvenuto il sequestro, individuato in base alla competenza per materia. Sottolineiamo l'importanza di redigere una motivazione completa, che, ove possibile, riassume sommariamente i fatti e fornisca gli elementi-base del reato perseguito.

Richiamiamo l'attenzione del lettore sul fatto, da non sottovalutare, che il verbale di sequestro è atto destinato ad essere trasferito nel fascicolo del dibattimento e quindi una motivazione che non si limiti strettamente all'atto del sequestro ma che illustri sommariamente in via preliminare, come premessa, i fatti posti all'origine del reato e quindi in definitiva della necessità del sequestro, potrà essere utile per veicolare nel fascicolo del giudice una rappresentazione dei fatti esaustiva ed organica.

È atto degli Ufficiali di P.G. Tuttavia va ricordato che, in via eccezionale, sulla base del disposto dell'art. 113 delle disp. att. C.P.P. «nei casi di particolare necessità ed urgenza, gli atti previsti dagli artt. 352 e 354 (perquisizioni ed accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone – sequestro) commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria». La specifica natura dei reati in materia normativa urbanistico-edilizia e vincolistica, in particolare quando vengono accertati in campagna o comunque in zone isolate con scarsi sbocchi di operatività immediata, e stante il carattere di estrema velocità nell'evolversi dell'illecito, presentano spesso tali caratteristiche di particolare necessità ed urgenza. Dunque sarà sufficiente precisare nella motivazione del verbale gli estremi di fatto della situazione che ha indotto anche l'agente ad eseguire il sequestro essendo impossibilitato a richiedere ed ottenere al momento interventi di un ufficiale di P.G. o del P.M.

Sulla presunta necessità della gravità del caso, vogliamo infine precisare che la Corte di Appello di Venezia (sent. 22 gennaio 1996) ha stabilito che gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro nei casi urgenti, anche se il fatto non è grave (App. Venezia 22 gennaio 1996, Sacco). In effetti l'art. 113 disp. att. c.p.p. abilita anche gli agenti di polizia giudiziaria a procedere agli atti previsti dall'art. 356 c.p.p. e tra essi alle perquisizioni e ai sequestri, nei casi di particolare necessità e urgenza. Con tale dizione si intendono richiamati non già i casi gravi, bensì solo le situazioni in cui per le circostanze di tempo e di luogo non possano sollecitamente intervenire gli organi superiori e, senza la perquisizione o il sequestro, verrebbero perse le prove o il corpo del reato. Se si opinasse diversamente, la norma avrebbe ben scarsa applicazione.

La responsabilità per danni in caso di sequestro non convalidato; la responsabilità omissiva per sequestro doveroso non realizzato. Quali sono i principi su questi punti di rilevante interesse per ogni operatore i PG?

RISPOSTA:

(a cura di Maurizio Santoloci)

Il sequestro, come qualsiasi altro atto di P.G., deve essere redatto nel rispetto delle forme di rito ed in presenza degli elementi sostanziali che lo legittimano. Ove questi due presupposti vengano rispettati, e la motivazione posta alla base dell'atto sia logica ed articolata, un provvedimento di mancata convalida non si traduce certo automaticamente in una responsabilità diretta e personale per l'operatore di P.G. laddove trattasi di diversa interpretazione di norme e fatti. Ciò rientra nella ordinaria logica procedurale che prevede fisiologicamente sequestri ed arresti non convalidati, sentenze totalmente modificate in appello, provvedimenti di ogni tipo ora confermati ora annullati nei vari ricorsi possibili.

Punto importante è il rispetto della procedure ed una logica operativa razionale e ben esposta nella motivazione che riassume tutti gli elementi di fatto e di diritto che hanno portato alla adozione del provvedimento.

La responsabilità penale in seguito a mancata convalida, che preoccupa maggiormente diversi operatori di P.G., ove siano rispettati i presupposti sopra esposti è praticamente impossibile salvo che il soggetto abbia agito in malafede; in tal senso si è espressa anche la Corte di Appello di Venezia (sent. 22 gennaio 1996) la quale osserva che, comunque, il fatto di procedere a un sequestro illegittimo per eccesso di zelo non può mai integrare il reato di cui all'art. 323 c.p. per mancanza del dolo di arrecare un danno ingiusto, tranne che nel fatto stesso si riscontri un intento vessatorio. Del resto la Cassazione ha stabilito peraltro che «il sequestro probatorio è legittimo anche quando è incerta la configurabilità di un reato» (Cass. pen., sez. II, 17 ottobre-22 novembre 1995, Mancini).

Al contrario, vogliamo invece prospettare l'ipotesi, ben più probabile, di una responsabilità per mancata adozione del sequestro ove questo era doveroso e non è stato adottato.

Abbiamo infatti visto sopra che la procedura in esame costituisce uno dei mezzi fondamentali che la P.G. ha a disposizione per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o assicurare le fonti di prova del reato.

Nel caso in cui l'operatore di P.G. si rechi sul posto in primo intervento e rilevi che il reato ambientale, di una certa gravità, è in atto e non provveda immediatamente a spezzarne la vitalità antiggiuridica pur potendo (ed anzi dovendo) farlo, si avrà che il reato in qualche modo può procedere nei suoi effetti proibiti dalla norma creando magari danni o situazioni irreversibili. Un'associazione ambientalista o un privato possono, in teoria, denunciare l'operatore di P.G. per le omissioni conseguenti documentando il danno (e quindi l'effetto antiggiuridico) posto in essere dopo l'intervento che non ha impedito la prosecuzione del reato. Oppure, sempre a titolo esemplificativo, il mancato sequestro di beni costituenti elementi probatori che poi in dibattimento risulteranno determinanti (magari perchè nelle more i luoghi, le cose o le tracce sono state manomesse o distrutte o modificate) può determinare una reazione del P.M. o della parte civile con possibile potenziale responsabilità penale per tale omessa importante acquisizione.

Va evidenziato, a conferma di quanto esposto, che le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con la sentenza 16 maggio 1996, n. 5021 hanno stabilito che «(...) il sequestro rappresenta un "atto dovuto", la cui omissione esporrebbe gli autori a specifiche responsabilità penali (...)» (sul punto, la rivista «Guida al Diritto» n. 29/96 presenta detta sentenza in un articolo dal titolo inequivocabile: «Quando il sequestro è un atto dovuto la sua omissione è perseguibile penalmente» con sottotitolo «Le Sezioni Unite hanno rilevato che il provvedimento ablativo è oggetto di uno specifico dovere giuridico la cui omissione esporrebbe gli agenti e gli ufficiali di polizia a precise responsabilità»).

Dunque, in definitiva, il sequestro è un atto che va valutato in ogni aspetto relativo al caso concreto per decidere, con adeguata motivazione (scritta se eseguito, non scritta se omesso), quale strada operativa seguire in relazione alla adozione o meno del provvedimento.

Deve essere la PG o il PM ad eseguire il sequestro nel campo dei reati ambientali?

RISPOSTA:

(cura di Maurizio Santoloci)

Molto spesso, nei reati ambientali, la P.G. non procede in sede di intervento al sequestro e preferisce limitarsi ad informare il P.M. magari chiedendo al suo ufficio di provvedere alla redazione del provvedimento.

Diciamolo francamente: in genere questa prassi è scelta per evitare di procedere in proprio, con tutte le incombenze ed i (presunti) rischi del caso preferendo investire il P.M. con conseguente esonero di ogni propria responsabilità.

Chiariamo sul punto alcuni concetti.

È logico che il P.M. è il dominus dell'attività investigativa ed è il titolare primario di tutti gli atti connessi, sequestro incluso. Ed è quindi logico che, in linea generale, la titolarità primaria e principale dell'istituto del sequestro ricade in mano al P.M.

È dunque corretto che laddove l'intervento del P.M., in relazione al caso concreto ed alle circostanze dello stesso, possa essere tempestivo, la P.G. informi (urgentemente) il suo ufficio della opportunità di procedere al sequestro con seguente decisione del P.M. stesso sulla opportunità o meno di agire in tal senso.

Ma è altrettanto logico, nella realtà delle cose, che il P.M. non può essere onnipresente e che non può, specialmente nei grandi uffici giudiziari, seguire all'istante tutte le prassi richieste per i sequestri con la necessaria tempestività.

Ed è dunque anche per tali motivi che il C.P.P. prevede, parallelamente alla funzione primaria del P.M. in questo campo, anche una parallela funzione autonoma e di iniziativa della P.G. che in pratica assume nelle proprie mani un ruolo dai connotati specifici e personali che deve per forza di cose attivare e che non può limitarsi a rimbalzare semplicemente di nuovo al P.M. (altrimenti il codice di procedura non avrebbe dedicato alcuni articoli ai sequestri di iniziativa della P.G. ed avrebbe limitato la previsione all'attività del P.M. relegando la polizia giudiziaria ad un ruolo di mera esecuzione materiale su disposizione del pubblico ministero).

Il codice di procedura individua invece un momento operativo-temporale del tutto autonomo per la P.G. nel contesto del quale il P.M. non può, in via realistica, intervenire in tempo in relazione al caso concreto e crea una operatività del tutto autonoma, specifica, completa per la polizia giudiziaria entro la quale la P.G. agisce, e deve agire, con decisioni ed iniziative autonome scelte di volta in volta per ogni singolo caso; iniziative che soltanto in un secondo tempo saranno sottoposte al vaglio del magistrato per una convalida.

Ma questa area di operatività autonoma non è, e non può essere, scelta o meno dalla P.G.: essa esiste e va gestita. In questa area temporale la P.G. ha un grande potere-dovere discrezionale, legato naturalmente al rispetto delle leggi e delle procedure di rito, sui modi e mezzi di azione; potere-dovere che va di volta in volta gestito secondo le esigenze del caso concreto con opportune motivazioni logiche.

Il sequestro si inserisce in questo momento di azione temporale.

Se il caso presenta rischi immediati e non vi è il tempo ed il modo di avvisare il P.M. o comunque, secondo i casi concreti, vi è comunque rischio nella mora di attesa che si va creare, allora la P.G. non solo può ma deve agire in prima persona e di iniziativa.

Nella flagranza di un reato di furto, è inimmaginabile che la P.G. individuati e bloccati i responsabili non proceda subito, di iniziativa, al sequestro della refurtiva e dei mezzi serviti per l'esecuzione del reato.

Nella flagranza di un reato di grave danno ambientale, accade spesso esattamente il contrario. Con conseguenze a volte irrimediabili.

Dunque l'operatività della P.G., nel rispetto delle funzioni primarie del P.M., va comunque gestita in modo attivo proprio perché è prevista espressamente dal C.P.P. e corrisponde evidentemente ad esigenze procedurali irrinunciabili.

Se un PM decidesse di archiviare una Comunicazione di Notizia di Reato effettuata dalle Guardie Zoofile è possibile opporsi alla sua richiesta di archiviazione?

Se un PM, magari contattato telefonicamente, non autorizzasse le Guardie zoofile ad operare un sequestro, non vi sarebbe più nessun modo di poterlo eseguire?

Se la notizia di reato è attivata come Guardie non è possibile esercitare - da parte delle persone che hanno partecipato all'azione di P.G. - opposizione alla richiesta di archiviazione (poichè rappresentano lo Stato in quel momento e non l'Associazione). Niente invece vieta all'Associazione, portatrice di interessi diffusi ed impersonali, di costituirsi e/o opporsi alle varie fasi dei procedimenti.

Nel momento in cui si informa - anche verbalmente - il PM di una qualunque situazione impropria, egli diventa il dominus dell'azione e le direttive impartite DEVONO essere eseguite.

L'alternativa può essere un sequestro amministrativo solo se sono rilevabili, in concorrenza all'azione penale, violazioni impingenti, appunto, sanzioni amministrative.

La "relazione di servizio" redatta dagli organi di PG è un atto rituale nello schema del codice di procedura penale? Come si concilia con la "comunicazioni di notizia di reato" e con l' "annotazione"?

RISPOSTA:

(a cura di Maurizio Santoloci)

Va rilevato che la "relazione di servizio" che molti organi di P.G. usano redigere è un atto irrituale rispetto allo schema processuale disciplinato dal codice ed al massimo, superando la sua caratteristica di atto "interno" all'amministrazione di appartenenza, può essere letto ed utilizzato dal P.M.; ma è assolutamente escluso ogni uso dibattimentale. Quindi trattasi di atto inutile ai fini procedurali. Sarebbe a questo punto più proficuo far ricorso alla "annotazione" formale prevista dal codice di procedura la quale, seppur non potrà mai anch'essa essere utilizzata nel fascicolo del dibattimento, è ufficializzata dal codice di rito e può essere utilizzata dal P.M. in aula per le contestazioni.

A livello pratico-operativo riteniamo consigliabile redigere un atto di comunicazione di notizia di reato completo in senso riassuntivo generale che fornisca al P.M. un quadro preciso e generale di quanto accertato; in allegato sarà opportuno trasmettere, come atti singoli ed autonomi formalmente separati dalla comunicazione di reato, tutti gli altri documenti redatti tra i quali, in primo luogo e soprattutto, quelli irripetibili. Nel corpo del testo della comunicazione sarà possibile inserire dei richiami per tali atti allegati, tenendo tuttavia sempre ben distinta la natura e la tipologia di ciascun documento in modo che gli allegati restino semplicemente tali e non possano essere considerati parte unica ed integrante omogenea della comunicazione di notizia di reato.

In tal modo il P.M. nella prima fase utilizzerà tutti gli atti; successivamente, nella seconda fase, dirigendosi verso il dibattimento non potrà trasmettere del fascicolo di udienza la comunicazione di notizia di reato che resterà dunque nel suo fascicolo di parte ma potrà ben «staccare» dalla stessa gli atti irripetibili allegati che restano autonomi (es. verbali di sequestro, ecc.) e trasmetterli nel fascicolo dibattimentale.

Ove, invece, incorporati fisiologicamente nel corpo della comunicazione di notizia di reato e poiché la stessa non è acquisibile al fascicolo del dibattimento le foto, parte integrante inscindibile, hanno subito la stessa sorte di inutilizzabilità. Se invece il fascicolo fotografico viene redatto come atto autonomo dotato di propria vitalità formale separata dalla comunicazione di notizia di reato (e ad essa soltanto allegato con un richiamo indiretto) il fascicolo stesso può essere, autonomamente, acquisito dopo essere stato «staccato» dalla comunicazione che resta nel fascicolo del P.M.

La individuazione delle "fonti di prova" a cura della polizia giudiziaria. Quali sono i protocolli da seguire?

RISPOSTA:

(a cura di Maurizio Santoloci)

Va rilevato che la finalità delle indagini preliminari non è più quella di raccogliere le prove (come in precedenza nel sistema del vecchio codice) ma di compiere le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (art. 326 c.p.p.). La sede naturale per la formazione delle prove è quella del dibattimento e non quella delle indagini preliminari. Nel nuovo codice di procedura le prove sono acquisite in contraddittorio, davanti al giudice e l'istruzione probatoria diventa una fase del dibattimento. Nel processo accusatorio le parti (P.M., imputato, parte civile, ecc.) chiedono e portano prove in contraddittorio chiedendo al giudice, rimasto del tutto estraneo fino a quel giorno agli atti processuali, di decidere come organo terzo.

Compito della P.G., dopo aver impedito la prosecuzione del reato, è quello di ricercare ed assicurare le "fonti" di prova (secondo i principi del codice vigente).

Ed in questo contesto è importante assicurare quanti più elementi possibili già nell'immediatezza dei fatti con gli atti che il nuovo codice consente alla P.G. in vista dello sbocco dibattimentale.

Si pensi, ad esempio, al caso del testimone. Nel vecchio codice di procedura, il verbale assunto dal teste presso l'ufficio di polizia era in se stesso una "prova" da utilizzare in dibattimento (ed il teste si limitava in genere in aula a "confermare" quanto già dichiarato...). Oggi invece, vigente l'attuale codice, questo verbale non può essere inserito nel fascicolo del dibattimento ed utilizzato in aula (salvo casi particolari nei quali diventa "atto irripetibile", come ad esempio sopraggiunto decesso o irreperibilità accertata del teste). Dunque il testimone è "fonte di prova" ed in aula dovrà esporre nuovamente la propria deposizione in via iniziale ed integrale. Non può limitarsi a "confermare" un verbale pregresso che il giudice non può avere a disposizione ma che è rimasto nel fascicolo del P.M..

Stesso identico discorso per la "comunicazione di notizia di reato" che è finalizzata a restare negli atti del pubblico ministero e non potrà mai assolutamente essere inserita nel fascicolo del dibattimento del giudice (quando ciò accade per errore, la nullità è totale). E dunque anche l'operatore di P.G., che è in genere il teste primario della pubblica accusa, dovrà in aula esporre dall'inizio ed integralmente i fatti ed i propri accertamenti non potendo limitarsi (come accadeva nel pregresso codice di rito) a "confermare" gli atti a propria firma. Ed ecco, pertanto, che lo stesso operatore di P.G. assume il ruolo di "fonte di prova" in prima persona.

Certamente in tale contesto particolare rilievo assume, per quanto attiene ai reati ambientali, la possibilità di procedere ai necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose quando vi è pericolo che essi si alterino, disperdano o modifichino prima dell'intervento del P.M., procedendo poi, se del caso, a sequestro. La maggior parte dei casi di interventi illeciti sul territorio (si pensi in primo luogo a tutta la casistica degli inquinamenti idrici ed aeriformi) rientra perfettamente in questi parametri previsionali ed in tale contesto sarà pertanto possibile e fruttuoso applicare gli istituti citati.

Punto molto importante è quello del contatto preventivo avviato dalla P.G. verso il P.M. in relazione a tematiche operative generali e di volta in volta specifiche.

Infatti il campo dei reati ambientali si presta purtroppo, per tutta una serie di motivi tra cui l'iperproduzione legislativa che evolve continuamente norme e procedure in modo non sempre chiaro, a punti di interpretazione della norma in ordine alla sua pratica applicazione che possono apparire non certi ed oggettivi ma dalle molteplici angolazioni.

In questo contesto noi consigliamo un contatto da parte della P.G. verso il P.M. preliminare e generale, per impostare i criteri di massima di azione di carattere generale (si pensi alle tante angolazioni di veduta ed interpretazione della procedura e finalità dei sequestri...) sia poi, di volta in volta, dei contatti specifici man mano che l'attività prosegue su casi concreti. Si agirà così in armonia operativa e procedurale e si eviteranno equivoci ed imprecisioni spesso dalle conseguenze dannosissime in sede processuale.

Esiste una sfera di autonomia operativa per la polizia giudiziaria prevista dal codice di procedura penale? Quando e come la PG può agire prima del contatto diretto con il PM? E quali sono i limiti di potere per la pratica attuazione di atti procedurali di iniziativa?

RISPOSTA:

(a cura di Maurizio Santoloci)

Si deve sottolineare che il codice di procedura penale riserva una parte di disposizioni per il momento operativo (inevitabile) in cui la P.G. può ed anzi deve agire autonomamente e di propria iniziativa nella immediatezza (leggi: flagranza) del fatto perché l'intervento del P.M. è in via logica in tale momento praticamente impossibile in tempo reale. Naturalmente il codice poi sottopone alla convalida del magistrato penale tutti gli atti più importanti che la P.G. ha realizzato (soprattutto in senso invasivo) in questa area di operatività totalmente autonoma che la stessa P.G. non può esimersi dal valutare come proprio comportamento spesso doveroso.

Certamente la possibilità di procedere all'arresto in flagranza in via autonoma è il caso più rilevante che conferma quanto sopra esposto. A ben riflettere la privazione della libertà personale è demandata dall'ordinamento ad un provvedimento complesso del magistrato penale, ed anzi dei magistrati penali, atteso che non è più una iniziativa autonoma neppure per il P.M. ma deve essere adottata dal G.I.P. su richiesta della Procura. Appare dunque ben eccezionale che l'ordinamento poi consenta in alcuni casi all'organo di P.G. di procedere all'arresto in flagranza (o al fermo di P.G.) in via totalmente autonoma. Ciò significa che quell'area di poteri preliminari e specifici per la polizia giudiziaria è talmente rilevante per l'ordinamento che giunge fino alla possibilità di derogare al principio sacramentale della competenza dell'autorità giudiziaria per la firma dell'ordine di custodia cautelare. Evidentemente il codice si rende conto, per giungere a tale deroga, che la P.G. in alcuni momenti non può ma deve sostanzialmente procedere anche ad un atto talmente grave come quello della privazione della libertà personale anticipando in qualche modo il provvedimento del magistrato. Salva naturalmente poi la convalida di quest'ultimo.

Ma in quest'area di autonomia preliminare (squisitamente operativa) si inseriscono anche altri istituti caratterizzati da una potenziale e spesso doverosa autonomia della P.G.: tra questi la perquisizione ed il sequestro. Trattasi di atti anch'essi demandati in via ordinaria e di regola al magistrato penale ma, parallelamente al più grave istituto dell'arresto in flagranza, l'ordinamento consente in via derogatoria alla P.G. anche in questi casi di anticipare il provvedimento giurisdizionale operando direttamente sia la perquisizione che il sequestro.

Diversi organi di P.G. ritengono questa una facoltà totalmente discrezionale, e per tali motivi spesso evitano in particolare di procedere al sequestro sostanzialmente trasmettendo una informativa al P.M. e di fatto riversando sul suo Ufficio l'eventuale provvedimento successivo. Se ciò è logico e corretto nei casi in cui le more intercorrenti in tali interlocuzioni non creano danni potenziali, tale prassi appare invece inopportuna e sostanzialmente omissiva laddove il mancato sequestro immediato ad opera della P.G. (che il codice evidentemente prevede non può essere sistematicamente eluso ma per essere in qualche modo anche attuato) può determinare (e spesso determina) danni irreparabili per l'acquisizione della fonte di prova o, peggio, per la prosecuzione del corso del reato.

In realtà in alcuni casi il sequestro si palesa doveroso e il margine di discrezionalità della P.G. si riduce proporzionalmente in connessione con i pericoli derivanti dalla mancata attuazione di tale istituto, soprattutto se è in gioco, oltre al sistema probatorio, anche in modo particolare l'impedire che il reato venga portato a ulteriori conseguenze (compito primario della polizia giudiziaria).

Si pensi, per citare un esempio limite, all'operatore di polizia che in flagranza di rapina a mano armata identifica i rapinatori ma evita di reprimere la rapina e di sequestrare le armi ai responsabili. Ciò appare assurdo in via logica. Ma nel campo ambientale il parallelo comportamento omissivo è invece spesso sistematico. Certo la percezione del danno sociale è diversa, ma la prassi procedurale è identica. E così durante un controllo su strada, ad esempio, a fronte di un carico veicolare di fusti di sostanze non identificate e non in regola con i documenti del trasporto e quindi verosimilmente rifiuti pericolosi che viaggiano verso destinazione ignota, sarebbe fortemente omissivo consentire la prosecuzione del viaggio semplicemente identificando autista, ditta ed estremi del veicolo e limitarsi a segnalare il fatto al P.M. richiedendo un provvedimento di sequestro. E' anche questo un esempio limite, ma altri casi più "ordinari" non sono di minore pregio valutativo. Non si dimentichi che il dilagare dell'abusivismo edilizio

è stato dovuto anche (e forse soprattutto) al fatto che gli organi di vigilanza, dopo aver accertato il cantiere totalmente e palesemente illecito (magari in area protetta e vincolata), si sono limitati alle identificazioni di persone e alla descrizione delle cose, per poi inviare la comunicazione al pubblico ministero. Evitando di sequestrare immediatamente il cantiere illecito per impedire la prosecuzione dei lavori. Poiché è noto che tali cantieri sostanzialmente riescono a concludere i lavori essenziali in pochi giorni, limitarsi a comunicare il fatto al P.M. auspicando un suo intervento successivo, significa non tener conto delle situazioni reali che in questo caso sono caratterizzate da un lato dai tempi tecnici occorrenti in queste interlocuzioni tra P.G. e P.M. e dall'altro dalla fulminea velocità di realizzazione dei lavori illeciti. Poiché i due tempi sono inversamente proporzionali, il risultato pratico di tale prassi è sotto gli occhi di tutti.

Quali sono le diversità di fondo tra l'attuale comunicazione di notizia di reato e l'ex rapporto di polizia? Gli equivoci di confusione tra i due documenti possono generare irregolarità sostanziali degli atti redatti dalla PG? Cosa vuol dire che la prova oggi si forma in dibattimento? E che relazione ha questo principio con la strutturazione della comunicazione di notizia di reato?

RISPOSTA:

(a cura di Maurizio Santoloci)

In diversi casi pratici, si rileva una coda di confusione tra i principi del vecchio rapporto di polizia e l'attuale comunicazione di notizia di reato, con effetti dannosi sulla regolarità delle procedure seguite. Il problema è rilevante e si fonda su un equivoco di fondo.

Nel contesto del pregresso codice di procedura penale, la prova veniva formata già in sede di indagini di P.G.. Quasi tutti gli atti realizzati dalla polizia giudiziaria e dal P.M. erano poi strutturati e riassunti nel "rapporto" finale che veniva in genere redatto da un superiore gerarchico rispetto ai singoli operatori; il rapporto veniva inviato al P.M. e, salva istruttoria integrativa da parte della magistratura, tutti gli atti (rapporto + allegati) venivano trasmessi al Tribunale che li acquisiva e poteva leggerli ed utilizzarli praticamente in via integrale ai fini del decidere. In aula il ruolo del singolo operatore di P.G. era dunque limitato in genere alla formula "confermo gli atti a mia firma", valorizzando così tutto il carteggio pregresso. Ad esempio, anche i verbali dei testi escussi in sede di indagini erano "prova" da utilizzare direttamente in aula ed anche il loro ruolo spesso in aula era limitato ad una conferma di quanto già dichiarato in precedenza. I verbali pregressi erano dunque "prova" e di conseguenza le prove non si formavano in aula ma giungevano in qualche modo già realizzate in dibattimento ove vi era una fase sostanzialmente di conferma.

Questo sistema, durato per decenni, ha formato intere generazioni di operatori di polizia che hanno sempre basato il loro agire, dunque, basandosi su alcuni presupposti di fatto che vedevano i singoli operatori delegare al superiore generico (anche non direttamente operativo nel caso specifico) la redazione del rapporto, in un loro ruolo marginale in aula (limitato di regola al semplice "confermo gli atti a mia firma"), in un ruolo prioritario del superiore gerarchico deputato in aula semmai a riassumere e chiarire gli accertamenti, alla prova che maturava nei verbali in progressione di redazione in sede di indagini (nella "istruttoria di polizia" esistente al tempo), nella conseguente mancata necessità di prepararsi per affrontare in aula un esame di ricostruzione dei fatti dettagliato e puntuale. Questo portava anche ad azioni ed atti investigativi monotematici, ove non necessariamente il singolo operatore doveva coordinarsi con il collega per poi realizzare insieme un atto finale, ma ognuno poteva in definitiva realizzare il suo adempimento, fornire l'atto al superiore e disinteressarsi del resto atteso poi che il "rapporto" era demandato al terzo dirigente che riuniva gli atti e ne faceva derivare una ricostruzione completa e, semmai, in aula era a lui demandata la fase di approfondimento (qualora anche per lui non ci si limitasse alla formula "confermo il rapporto a mia firma").

Questo sistema portò a critiche fortissime sul presunto criterio di prova precostituita dalla P.G. e dal P.M. e sul ruolo della difesa indicato come passivo e soccombente e dunque lo spirito del nuovo codice è stato finalizzato non a mutare parzialmente questo sistema bensì a capovolgerlo completamente. Creando il principio, oggi vigente, in base al quale la prova si forma in dibattimento e gran parte degli atti di P.G. e del P.M. non possono essere utilizzati dal Giudice (salvo quelli irripetibili – vedi paragrafo specifico).

L'entrata in vigore del nuovo codice ha dunque radicalmente mutato le regole; ma nel contempo non sempre la prassi degli operatori di polizia è cambiata, restando di fatto in molti casi ancora ancorata ai vecchi principi procedurali. Il che ci porta ad una conseguenza chiarissima: agire in vigenza del nuovo codice di procedura penale con le stesse mentalità operative e prassi di fatto ancorate ancora nel codice pregresso ed abrogato, significa inevitabilmente creare atti nulli o procedure irrituali che non sono utilizzabili per fornire prove in un dibattimento.

Oggi i singoli operatori di polizia devono rendersi conto che, formandosi la prova in dibattimento, tutto il loro operato in sede di indagini non può più essere automaticamente riversato – come in precedenza – nel fascicolo del Giudice del dibattimento ma resta utilizzabile solo dal PM per la fase delle indagini; in aula si dovranno ripetere tutti i meccanismi probatori, ad eccezione di quelli che, di fatto, sono appunti non ripetibili (che hanno dato luogo – dunque – ad atti "irripetibili" che sono gli unici che seguono la strada di giungere direttamente nel fascicolo del giudizio e possono essere utilizzati ai fini del decidere).

Un esempio concreto: le deposizioni testimoniali. In vigore del pregresso codice di rito, il verbale cartaceo delle dichiarazioni del teste assunto in sede di indagini o istruttoria era “prova” a tutti gli effetti e perveniva davanti al Giudice che poteva utilizzarlo ai fini della sentenza. Oggi le deposizioni dei testimoni davanti alla P.G. o al P.M. non formano più “prova” utilizzabile in aula ed il verbale non può essere inserito nel fascicolo del dibattimento; è utile per le indagini e per promuovere l’azione penale ma in dibattimento il teste dovrà deporre di nuovo in via integrale davanti al Giudice. Perché la prova si forma in aula. Soltanto in via eccezionale il verbale in se stesse può essere utilizzato (ad esempio, se il teste nelle more del processo è deceduto o è diventato irreperibile, oppure nei riti alternativi come il giudizio abbreviato).

Analogo discorso vale per gli atti di P.G. Il vecchio rapporto giungeva in dibattimento ed il Giudice ne prendeva regolarmente visione e poteva utilizzarlo per la sentenza. Oggi la comunicazione di notizia di reato non può mai assolutamente essere visionata ed utilizzata dal Giudice nel dibattimento ordinario. E’ dunque necessario che i singoli operatori di P.G. in aula riferiscano ex novo integralmente tutto il loro operato e gli accertamenti svolti, tenendo presente che se il P.M. e la difesa hanno visionato la comunicazione di reato, il Giudice è assolutamente all’oscuro di quanto è contenuto in questo atto che per lui è illeggibile.

Se oggi un operatore di P.G. è ancora ancorato al vecchio concetto di “rapporto” e continua a recarsi in aula con la mentalità di “confermare gli atti a sua firma”, la deposizione è totalmente assente e si crea un forte vuoto probatorio che non può essere supplito – come in passato – dalla acquisizione degli atti da lui redatti. E la prova è sfuggita al processo.

Oggi si assicurano le fonti di prova, non le prove che si formano in aula dibattimentale. Non è una differenza di puro principio teorico.

Consegue, peraltro, che la prassi di “delegare” la redazione della comunicazione di notizia di reato al superiore gerarchico, se era tollerabile in precedenza (atteso che il “rapporto” era realmente atto del dirigente), oggi appare già in se stessa atipica rispetto al codice di rito, giacché sarebbe (anzi: è) onere di ciascun singolo operatore di P.G. redigere a sua cura la comunicazione ed inviarla al P.M. Questa “delega”, praticamente sistematica e diffusissima, non è affatto prevista nel codice ed è dunque tollerata per prassi comune. Ma questo non deve convincerci che siamo ancora ai tempi del “rapporto”. E soprattutto non deve indurre i singoli operatori diretti che hanno svolto gli accertamenti a ritenere come diritto acquisito e prassi rituale quella limitarsi a redigere singoli atti per trasmetterli al superiore, senza connessione con il lavoro collettivo svolto dall’eventuale gruppo operativo che poi in aula dovrà ricostruire – in sinergia testimoniale – gli eventi e gli accertamenti.

Si nota infatti in alcuni casi che a fronte di accertamenti più articolati, singoli operatori svolgono atti ed azioni monotematiche dalle quali poi il superiore, leggendo i singoli atti, trae la notizia di reato e redige la comunicazione. Il lavoro di riassunto sinergico finale dei singoli atti spesso avviene non con la collaborazione fattiva dei singoli operatori ma solo come contributo finale del dirigente (sul meccanismo del vecchio “rapporto”). Non si realizza, in pratica, un lavoro di staff meeting finale in corso del quale ogni singolo operatore (che dovrebbe realizzare e firmare la comunicazione in proprio e contestualmente ai colleghi attivamente impegnati nelle indagini) si confronta con gli altri ed alla fine, in collaborazione esterna con il dirigente non operativo diretto, realizzano tutti insieme la comunicazione finale come atto comune e condiviso; ma, in pratica e spesso, è il solo dirigente che opera la sintesi finale. In aula, se non vi è stata sinergia iniziale nella redazione della comunicazione, si avranno per forza di cose singole ed isolate deposizioni testimoniali disarticolate e non coordinate, che non rendono nel verbale di udienza la stessa dinamica logica contenuta nella comunicazione (atto sul quale il P.M. ha basato la valutazione iniziale per promuovere l’azione penale e che il Giudice non può leggere). Se, in frequenti casi, si va a confrontare quanto scritto nella comunicazione (che ha una logica ed una linea unitaria coerente) e quanto risulta – in ordine allo stesso caso – nel verbale di udienza scaturito dalle deposizioni in aula degli stessi operatori di P.G. che hanno - formalmente - redatto la comunicazione. La disarmonia tra i due documenti crea inevitabilmente carenza probatoria in sede di giudizio.

E’ dunque auspicabile che ogni singolo operatore di P.G. valuti attentamente il principio che oggi la comunicazione di notizia di reato è - nel codice di rito - onere suo diretto. E che la prassi di “delegare” la stesura dell’atto al superiore gerarchico (non operativo diretto) è tollerata ma non codificata. Dunque non può autoesonersi dall’obbligo di seguire e concludere l’accertamento facendosi comunque carico fino alla fase finale di contribuire alla realizzazione diretta della comunicazione, solo a sua cura o con sinergia

di eventuali altri colleghi operativi. L'intervento del superiore gerarchico può essere di supporto o integrativo, ma non surrogativo o sostitutivo. In sede di redazione della comunicazione, deve essere comunque parte attiva in senso stretto. Se si tratta di più operatori, è necessario una interlocuzione durante gli accertamenti e soprattutto in sede di redazione della comunicazione. Le conclusioni trascritte in comunicazione devono essere il frutto di una integrazione tra tutte le forze che hanno operato e che determinano poi, alla fine, l'insorgenza della natura di notizia di reato oggetto della comunicazione. Si deve, inoltre, tenere presente che il superiore gerarchico non operativo diretto che – per pura prassi tollerata – ha firmato la comunicazione, non può assolutamente rendere testimonianza sulle attività di indagine svolte dal personale dipendente. Quindi la sua funzione dibattimentale è nulla. In più il Giudice non ha e non può avere a disposizione il documento di comunicazione di notizia di reato. Quindi è assolutamente inevitabile che solo i singoli operatori diretti possono e devono recarsi in aula e contribuire alla formazione della prova in ordine ai loro accertamenti con la loro diretta deposizione che – piaccia o non piaccia – deve essere integrale e ricostruire – anche a distanza di tempo – tutti i fatti e le attività investigative ex novo davanti ad un Giudice che è totalmente all'oscuro di quanto scritto nella comunicazione (che è rimasta nel fascicolo del P.M.). Quindi è necessario da un lato arrivare in aula con un ricordo attualizzato degli eventi (ed a tal fine è bene conservare copia degli atti e consultarli la sera precedente per aggiornare i dati nella propria memoria) e dall'altro rendere una deposizione sinergica tra tutti gli operatori che sia speculare a quanto scritto nella comunicazione; in pratica è necessario che nel verbale di udienza venga trasmesso sostanzialmente l'iter logico seguito nella redazione della comunicazione. Prima, questo passaggio veniva semplificato dal fatto che il rapporto era comunque negli atti del Giudice, ma oggi, che la comunicazione il Giudice non può utilizzarla, è fondamentale supplire in sede di formazione della prova in aula rendere dichiarazioni chiare e coerenti che consentano per la pubblica accusa di far riscontrare nel verbale quanto contenuto in quella comunicazione che ha poi in definitiva generato a livello originario il processo. Va inoltre ben percepito che sussiste il divieto assoluto di rileggere gli atti a propria firma per supplire a censurabili e poco professionali vuoti di memoria (salvo facoltà del Giudice di autorizzare una consultazione degli atti in aiuto alla memoria che non significa – come qualcuno ancora ritiene – poter essere autorizzati a rileggere tutti i propri atti, dettandoli in pratica nel verbale di udienza, giacché così torneremmo indirettamente al vecchio codice!).

Quindi, se la redazione della comunicazione non ha visto la partecipazione attiva e condivisa del singolo operatore, la deposizione risentirà inevitabilmente di queste lacune ed in aula nel verbale avremo una ricostruzione frammentaria e del tutto distonica rispetto alla linea della comunicazione originaria. La prova non è stata formata e non è stata formata in modo soddisfacente.

La polizia giudiziaria deve seguire la giurisprudenza e citare le sentenze nei propri atti?

RISPOSTA:

(A cura di Maurizio Santoloci)

Molto spesso la polizia giudiziaria ritiene le sentenze inutili per la propria operatività, considerandole di interesse solo per magistrati ed avvocati. Questo è un grave errore di sottovalutazione generale di un elemento essenziale per le indagini, la impostazione della comunicazione di notizia di reato e la successiva fase di testimonianza in dibattimento.

Tutte le sentenze emesse dai Tribunali e dalle Corti di Appello formano la giurisprudenza che si chiama «di merito». Tutte le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione formano la giurisprudenza che si chiama «di legittimità». Ogni sentenza (che può essere lunga decine di pagine) è poi riassunta in un estratto di poche righe che si chiama «massima». Le «massime» della Cassazione sono naturalmente più autorevoli perché provengono dall'organo di vertice.

La giurisprudenza, sia chiaro, non può creare innovazioni legislative. Tuttavia esercita un ruolo fondamentale per due motivi. Da un lato, orienta l'interpretazione delle leggi verso un determinato indirizzo perché non sempre è palese ed univoco il dettato di una norma. Dall'altro, consente di supplire parzialmente a delle carenze normative creando applicazioni di norme parallele e similari in quel vuoto legislativo in via interpretativa e consentendo pertanto possibilità di azione sia alla P.G. che alla magistratura.

È importante seguire i passi più noti e rilevanti della giurisprudenza anche da parte della polizia giudiziaria perché possono trarsi da queste letture spunti e mezzi utilissimi sia a livello procedurale che di applicazione di norme nella loro sostanza. Si pensi, ad esempio, a tutta la complessa problematica sui prelievi in caso di inquinamento laddove il testo originario della legge è stato completamente stravolto da anni di innovazioni giurisprudenziali ignorando le quali sarebbe impossibile eseguire un prelievo valido ai fini processuali; e vedremo in altri campi come la giurisprudenza abbia creato una realtà processuale completamente nuova, non codificata ma da applicare comunque da parte della P.G. che non può e non deve ignorare questa realtà.

La filosofia di fondo del presente testo è dunque anche quella di fornire una informazione operativa in sinergia tra testo di legge e giurisprudenza correlata e per tale motivo ampio spazio è dedicato alle massime delle sentenze. Anche gli schemi sono integrati con richiami giurisprudenziali.

Non è vero che questo settore è riservato ai magistrati ed agli avvocati. Riteniamo che un operatore di P.G. che si limiti alla stretta lettura del testo di legge senza integrarlo, perlomeno nei punti più rilevanti, con l'esame della giurisprudenza della Cassazione non ha assunto le informazioni utili per un'azione corretta ed aggiornata.

La comunicazione di notizia di reato cosa deve contenere? Alcuni organi di PG sostengono che sostanzialmente si tratta di una nuova formulazione del pregresso "rapporto" di polizia.

RISPOSTA:

(a cura di Maurizio Santoloci)

Questo è un equivoco che genera grandi errori procedurali. E' da tempo ormai scomparso dall'attuale processo il «rapporto di polizia» per essere sostituito dalla "comunicazione di notizia di reato" alla magistratura. E' un errore clamoroso citare (o scrivere) ancora il termine "rapporto" (come invece ancora qualche volta accade specialmente per chi era abituato ad operare nella vigenza del codice pregresso).

Dunque, ogni organo di P.G. è obbligato a trasmettere al P.M. senza ritardo ogni notizia di reato della quale sia venuto a conoscenza. In casi di particolare urgenza la comunicazione è data anche per via telefonica immediatamente.

Tale comunicazione non è altro che una dettagliata segnalazione, un riassunto dettagliato dei fatti così come si sono svolti. Essa deve contenere:

- la esposizione degli elementi essenziali del fatto;
- la indicazione del giorno e dell'ora dell'acquisizione della notizia di reato;
- la indicazione delle fonti di prova già note;
- le indicazioni se possibile di quanto occorre per la identificazione dell'autore del fatto, della persona offesa e dei «testimoni».

Trattasi di atto importantissimo. Infatti costituisce il primo, fondamentale contatto che pone il P.M. a conoscenza di un fatto-reato, e sulla scorta di quanto sarà contenuto in detta comunicazione il P.M. stesso deciderà ogni azione in relazione alla direzione delle indagini ed al successivo ruolo istituzionale di pubblica accusa. La P.G. deve dunque strutturare tale comunicazione in modo da offrire al P.M. tutti gli elementi del caso per porre il magistrato in condizione di capire cosa è successo per potersi poi determinare in merito.

Per quanto riguarda in particolare gli illeciti in materia ambientale è importante non limitarsi ad uno sterile ed asettico inventario dei fatti ma sarà opportuno fornire tutti quei dettagli, anche preliminari e di contorno, che il P.M. non può conoscere perché non si trovava in quel momento, come la P.G., sul territorio e quindi non può dare per scontato come se si fosse trovato in loco.

D'altra parte nella stessa formulazione dell'atto («comunicazione di notizia di reato») emerge che la P.G. va a segnalare al P.M. non un fatto generico qualsiasi ma quello che ritiene essere potenzialmente e geneticamente un reato. Dunque, per forza di cose, la P.G. quando decide di redigere questa segnalazione ha individuato gli elementi di quello che, come propria valutazione iniziale, ritiene essere potenzialmente un reato (altrimenti non trasmetterebbe al P.M. la valutazione in questione). Quanto meno dunque la P.G. ha raccolto elementi per segnalare al P.M. la probabilità che sussistono gli estremi potenziali di un reato. La P.G. dunque trasmette al pubblico ministero non l'«ex rapporto di polizia» (generale ed asettico) ma una propria prima valutazione indicando, anche sommariamente, la tipologia di reato che va a denunciare e sottopone al vaglio del P.M. i propri elementi affinché il P.M. stesso, naturalmente affatto vincolato o surrogato, operi una valutazione sulla sussistenza di tale illecito e/o altre fattispecie per promuovere o meno l'azione penale. È logico che il P.M. non è vincolato e se non concorda con la P.G. attiva la procedura per l'archiviazione, senza danno per alcuno e senza alcuna conseguenza a carico dell'operatore di P.G.

La comunicazione deve essere un po' una fotografia animata della situazione nelle mani del P.M. che consenta di proiettare lo stesso a ritroso sul territorio per fargli intuire il teatro e lo svolgimento dei fatti in ogni loro componente.

Si sono registrate, nell'esperienza comune, disagi operativi a causa di comunicazioni di notizia di reato trasmesse in modo parziale, frammentario e continuativo. Tale prassi, infatti, può generare un esame non sistematico e completo da parte dello stesso P.M. che apprende le notizie in modo disarticolato e frazionato; ma può anche accadere che, specialmente presso gli uffici di maggiore rilievo con presenza di molti sostituti procuratori con un carteggio in arrivo quotidiano rilevantissimo, lo stesso caso venga posto all'attenzione di diversi sostituti nella progressione di invio ripetuta degli atti che possono anche poi essere, di volta in volta, assegnati a P.M. diversi se l'atto successivo non richiama in modo preciso gli estremi di quello precedente per la riunione in cancelleria.

Ancora, sempre a causa delle difficoltà di riunioni in grandi uffici anche per carenza di richiami sugli atti successivi, è accaduto che a carico dello stesso soggetto si sono registrati, nel tempo, due procedimenti penali per lo stesso fatto originati da atti trasmessi in modo disarticolato con una sostanziale mora temporale.

Per superare queste disarmonie operative, in primo luogo sarà opportuno chiedere al P.M. del luogo quale sistema egli ritiene più idoneo per la trasmissione della comunicazione di notizia di reato in ordine alle varie urgenze e gravità dei fatti (ribadiamo il concetto che il contatto diretto con il P.M. è sempre opportuno e corretto).

Da parte nostra, come criterio generale, riteniamo che in linea di massima per i casi gravi e/o urgenti la comunicazione del P.M. deve essere immediata (anche diretta per via telefonica o radio); per casi meno gravi e/o urgenti ma di rilievo che possono essere di immediato interesse per il P.M. è opportuno trasmettere subito una comunicazione preliminare alla quale poi far seguire una seconda (e preferibilmente unica e definitiva) trasmissione di atti più organici e completi; per gli altri casi è opportuno trasmettere direttamente una comunicazione completa con tutti gli allegati e notizie riassuntive il più possibile complete.

Le denunce anonime devono essere automaticamente cestinate dalla polizia giudiziaria? Sono utilizzabili nelle indagini ed in dibattimento?

RISPOSTA:

(a cura di Maurizio Santoloci)

Le denunce anonime non possono certamente essere utilizzate in dibattimento. Ma questo non significa che devono essere immediatamente ed automaticamente cestinate dalla P.G.; infatti, valutate caso per caso, possono essere in alcuni casi spunti per attivare proporzionati accertamenti di verifica (non invasivi) sulla base di un principio di cautela di ordine generale.

Le denunce e gli altri documenti anonimi, che non possono essere utilizzati nel procedimento, sono annotati in apposito registro suddiviso per anni, nel quale sono iscritti la data in cui il documento è pervenuto ed il relativo oggetto. Il registro ed i documenti sono custoditi presso la procura della Repubblica con modalità tali da assicurarne la riservatezza. Decorsi cinque anni da quando i documenti suddetti sono pervenuti alla procura della Repubblica, i documenti stessi ed il registro sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.

Pur non avendo alcun valore processuale, la denuncia anonima può, tuttavia, avere importanza, e talora notevole, in sede di indagini di P.G., come fonte di notizia di reato, che può trovare validi riscontri probatori da indagini che siano condotte partendo da essa. Nel campo urbanistico-edilizio spesso giungono presso gli uffici di P.G. denunce anonime; questa prassi non va certamente incoraggiata, ma nel contempo in alcuni casi sarà opportuno verificare se comunque gli abusi sussistono. Naturalmente la denuncia anonima deve essere valutata con la massima cautela e prudenza, quindi indagini di P.G. potranno essere condotte solo quando lo scritto anonimo, per il suo tenore o per i riscontri che eventualmente indichi, offra probabilità di rilevarsi veridico. Se poi le indagini daranno esito positivo, l'ufficiale di P.G. provvederà a dare notizia al Pubblico ministero, ma sulla base unicamente dei risultati dell'attività di indagine svolta.

La Cassazione ha precisato che "l'art. 333, comma 3, c.p.p., nel prescrivere che delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'art. 240 c.p.p., stabilisce che la denuncia anonima non può valere come notizia criminis e non deve, pertanto, essere iscritta nell'apposito registro previsto dall'art. 335 c.p.p. (registro delle notizie di reato). Ciò però non esclude che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che, ex art. 330 c.p.p., prendono notizia di reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse, possono trarre utile spunto per la loro attività da un'informazione anche anonima, in quanto una notizia criminis può essere legittimamente ricercata ed appresa in base alle indicazioni di una denuncia anonima, così scaturendo dall'attività del pubblico ministero o della polizia giudiziaria (Cass. Pen., sez. IV, 22 dicembre 1995, n. 4308)". Ed ancora che "le denunce anonime o le notizie confidenziali possono dar luogo all'effettuazione di attività investigativa, ma non possono legittimare l'adozione di provvedimenti incidenti sui diritti della persona, fra i quali anche perquisizioni, sequestri o intercettazioni telefoniche" (Cass. Pen., sez. III, sentenza 18 giugno 1997 n. 2450).

Nel campo degli illeciti penali ambientali, come si coniuga l'obbligo per la P.G. di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze con la tipicità di tali violazioni di legge?

RISPOSTA:

(a cura di Maurizio Santoloci)

Impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori è il compito primario della polizia giudiziaria. Ed è naturale. Questa attività rappresenta la preliminare funzione di P.G. ed è antecedente anche alla operatività per ricercare gli autori ed assicurare così la pretesa punitiva dello Stato. Perché è logico che prima di attivare il procedimento per irrogare la sanzione, lo Stato impone al proprio organo di polizia giudiziaria di spezzare il comportamento antigiuridico (e quindi antisociale) posto in essere e che, dopo, verrà censurato con la pena. La situazione deve essere riportata, anche forzatamente, nella condizione di legalità perché certamente non sarebbe ipotizzabile che lo Stato si attivasse solo per punire i colpevoli ma li lasciasse nel contempo liberi di continuare a portare avanti le conseguenze antigiuridiche della loro azione. Sarebbe dunque del tutto illogico che un organo di P.G., avuta notizia di un reato in esecuzione ed in atto, si limitasse a prenderne notizia ed a denunciare i responsabili consentendo la prosecuzione del reato stesso e quindi il protrarsi della situazione antigiuridica in atto in modo indisturbato. Naturalmente se il reato è allo stato del tentativo, la P.G. ha il dovere di impedire che si consumi l'evento del reato compiuto; se il reato è in via di consumazione deve spezzare detta continuazione; se il reato è già stato consumato deve cercare, ove possibile, di ripristinare in qualche modo lo status quo ante a favore della parte lesa. Nei reati ambientali l'esigenza di impedire la continuazione dell'attività illecita assume particolare rilievo per l'irreversibilità del danno pubblico che detta condotta può cagionare. Si pensi ad esempio ad una discarica abusiva in piena attività: in pochi giorni provocherà un danno irreversibile per gli ecosistemi naturali. In tale contesto il sequestro appare uno dei mezzi più idonei per raggiungere la finalità in esame; sequestro che, come meglio specificato nel seguente capitolo, può essere eseguito dalla P.G. per le finalità in questione sulla base del C.P.P. e di conformi sentenze della Cassazione.

E' logico che la sfera di azione autonoma della P.G. prevista in un'area del codice di procedura penale (prima dell'intervento del P.M.) è finalizzata anche e soprattutto a questa finalità (e gli strumenti che l'ordinamento offre alla P.G. in via autonoma - seppur sempre poi sottoposti in via successiva al controllo ed al vaglio di conferma del magistrato - confermano che sussiste un momento di urgenza e di autonomia entro la quale l'organo di polizia giudiziaria non solo può ma deve operare come sopra delineato).

La polizia giudiziaria oggi "assicura le prove" o "assicura le fonti di prova"? Che differenza pratica esiste tra questi due concetti che spesso creano confusione e anomalie procedurali?

RISPOSTA:

(a cura di Maurizio Santoloci)

Esiste una differenza importantissima tra i due concetti. Uno è "antico" ed uno è attuale rispetto alla procedura penale. "Assicurazione delle fonti di prova": questa è oggi la reale e innovativa funzione della polizia giudiziaria. Certamente vi è una abissale differenza operativa tra il vecchio e l'attuale codice di procedura riguardo a questo punto. In passato infatti la P.G. assicurava le prove e queste, così congelate ad iniziativa diretta ed immediata della P.G. stessa, avevano poi pieno valore probatorio in dibattimento. Oggi le cose sono radicalmente cambiate. Le prove si assumono e si formano in dibattimento e quindi la P. G. deve limitarsi ad individuare ed assicurare le "fonti di prova". Circa quest'ultimo punto, la P.G. ne assicura il contenuto mediante atti di sommarie informazioni, perquisizioni, accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, sequestri e mediante tutti gli altri atti consentiti.

In altre parole, per citare un esempio pratico, in passato la P.G. ascoltava un testimone a verbale e detto atto cartaceo era la "prova" che giungeva fino in dibattimento e poteva essere utilizzata per la decisione da parte del giudice. In pratica, il teste in aula di udienza in genera confermava soltanto quanto già dichiarato in precedenza alla P.G. ed il verbale assumeva così in sé stesso un valore di prova diretta. Oggi questo non è più possibile. Anzi la procedura è esattamente opposta. Anche se la P.G. raccoglie una testimonianza a verbale, questo atto non può essere inserito nel fascicolo del dibattimento utilizzato dal giudice ma può solo essere finalizzato all'attività ed al fascicolo del pubblico ministero. In aula di udienza il teste non potrà confermare il verbale (che il giudice non conosce e non ha come allegato al suo fascicolo) ma dovrà esporre di nuovo in via integrale nel verbale di udienza quanto già dichiarato alla P.G.. Ed ecco che, dunque, il teste diventa "fonte di prova" e come tale deve essere "assicurato" al dibattimento tramite la individuazione e la identificazione con conseguente segnalazione circostanziata al P.M. affinché lo citi in dibattimento. E' logico che "fonte di prova" primaria per il P.M. è lo stesso operatore di P.G. che in aula dovrà esporre sempre in via integrale tutti i fatti e gli accertamenti svolti essendo anche a tale teste inibito di "confermare" gli atti a propria firma che (salvo eccezione per quelli "irripetibili") sono rimasti nel fascicolo del pubblico ministero e non sono allegati ai documenti del dibattimento (e quindi non sono a disposizione del giudice). Ma anche per gli atti "irripetibili" (per la nozione relativa vedi paragrafo successivo specifico) vige il divieto di lettura da parte dell'operatore di P.G. (salvo per una consultazione parziale "in aiuto alla memoria" per dati e nozioni tecniche) e dunque il ruolo di "fonte di prova" resta sempre inalterato nel contesto della "cross examination" dibattimentale.

Domanda: il sequestro amministrativo e quello penale assolvono la stessa funzione?

Risposta (a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta): il sequestro amministrativo e quello penale sono due misure indipendenti, con funzioni e presupposti diversi. Infatti, con il sequestro amministrativo si crea un vincolo cautelare sul bene per evitare che esso sia sottratto nelle more del procedimento amministrativo sanzionatorio. In altre parole, il sequestro amministrativo disciplinato dall'art. 13 della legge n. 689/1981 è una misura funzionale alla successiva confisca.

Dunque, a differenza del sequestro penale, il sequestro amministrativo non mira ad impedire che l'illecito sia portato ad ulteriori conseguenze (scopo quest'ultimo del sequestro penale preventivo), né tantomeno serve ad assicurare le fonti di prova (funzione propria del sequestro penale probatorio).

Attilio Bertolucci:

Il sequestro è un atto amministrativo o penale che può essere operato da diverse Autorità, necessario per tre principali motivi:

- a- sottrarre dalla disponibilità dell'interessato la cosa affinché sia messa a disposizione dell'autorità giudicante (amministrativa o giudiziaria che sia) a scopo probatorio.
- b- stesso concetto di cui sopra ma con lo scopo di sottrarre la disponibilità affinché l'infrazione o il reato non si protraggano ulteriormente o si aggravino.
- c- perché il possesso di quella cosa è vietato.

Il sequestro amministrativo riguarda le infrazioni amministrative.

Il sequestro penale riguarda i reati.

Il primo deve essere operato seguendo la procedura stabilita nella legge 689/81 e in un apposito DPR applicativo (DPR 22 luglio 1982 n. 571).

Il secondo (quello penale) deve essere operato con i crismi stabiliti dal codice di procedura penale.

In tutti i casi l'atto di sequestro DEVE essere opportunamente verbalizzato nelle forme previste dalla legge.

E' legittima la convalida di un sequestro probatorio eseguito da un semplice Agente di Polizia Giudiziaria fuori dai casi di particolare necessità ed urgenza previsti dall'art. 113 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale, qualora le cose sequestrate costituiscano corpo del reato.

“Corte Suprema di Cassazione - Sezione IV Sentenza n. 613 del 20/04/1996 (cc 22/02/1996) Rv 204625”

Perquisizioni in flagranza

Attilio Bertolucci:

Art. 352 CPP (Perquisizioni)

- 1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.*
- 2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare (284-286, 292) o di un ordine che dispone la carcerazione (656) nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'art. 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto (384), gli ufficiali di polizia giudiziaria (113 att.) possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.*
- 3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'art. 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.*
- 4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.*

Gli agenti la possono effettuare in particolari situazioni di urgenza (vedi art. 113 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale) così come pure il sequestro in flagranza.

Art. 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro)

- 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.*
- 2. Se vi è pericolo che le cose le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.*
- 3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349.*

Art. 113 disp. att. (Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria)

- 1. Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli artt. 352 e 354 commi 2 e 3 del Codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria.*

Quali possono essere le conseguenze in sede dibattimentale per un illecito penale ambientale nel contesto del quale la polizia giudiziaria non ha approfondito e documentato l'elemento soggettivo (dolo o colpa)?

RISPOSTA:

(a cura di Maurizio Santoloci)

Va sottolineato che sulla base della strutturazione di tutti i reati in elemento oggettivo e soggettivo, non è sufficiente accertare il fatto storico in sé stesso, ma in qualche modo la posizione comportamentale diretta o implicita del soggetto titolare deve essere subito e preventivamente vagliata e congelata a livello di sistema probatorio.

Soltanto dopo che tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, in sinergia, sono stati appurati ed acquisiti la polizia giudiziaria avrà sostanzialmente completato le indagini e fornito al pubblico ministero un quadro completo della situazione del fatto reato accertato e fornirà allo stesso P.M. tutti gli elementi necessari per poi essere tradotti dal pubblico ministero o nell'esercizio dell'azione penale poi sostenuta in dibattimento dalla pubblica accusa o, al contrario, per l'immediata archiviazione del caso ove non si ravvisino estremi di responsabilità soggettiva specifica.

Limitarsi esclusivamente a documentare gli aspetti esteriori del reato equivale ad una indagine parziale che in dibattimento necessiterà inevitabilmente di successivi accertamenti sugli elementi soggettivi. Molto spesso ciò si traduce, di fatto, in una possibile dichiarazione di estraneità formale come verità processuale del soggetto denunciato di fronte al fatto reato oggettivamente rilevato e documentato in modo inoppugnabile verso il quale la P.G. (e di conseguenza il P.M.) non sono stati in grado di fornire in aula, sempre a livello di verità processuale, la prova della responsabilità soggettiva dell'imputato specifico. In altri casi, risulta in corso di udienza che quello specifico soggetto non era al tempo colui che poteva essere ritenuto legalmente responsabile di quel fatto; il legale responsabile era infatti un altro: l'azione penale dovrà dunque essere di nuovo promossa dal pubblico ministero con tempi e modi proporzionalmente lunghi e rischio di prescrizione del reato stesso e comunque con danno per il soggetto precedentemente denunciato che ha visto a suo danno un carico pendente in modo del tutto ingiustificato.

La polizia giudiziaria deve esaminare e valutare l'elemento soggettivo nel reato? Una vecchia scuola di pensiero sostiene che la PG deve limitarsi a riferire i fatti oggettivi.

RISPOSTA:

(a cura di Maurizio Santoloci)

Attenzione agli equivoci. Vecchie scuole di pensiero sono ancorate ad antichi schemi procedurali ormai aboliti ed obsoleti. Molto spesso ancora oggi molta Polizia Giudiziaria concentra particolare attenzione e gran parte degli accertamenti alla verifica dell'elemento oggettivo del reato, sottovalutando ed in qualche caso ignorando addirittura del tutto gli aspetti inerenti l'elemento soggettivo. Trattasi di un grosso limite all'efficacia delle indagini che può tradursi, ed anzi spesso si traduce in dibattimento, in una situazione di incompletezza generale del supporto probatorio sostenuto dal pubblico ministero.

In realtà va sottolineato che ogni reato si compone di due elementi: uno oggettivo e l'altro soggettivo.

L'elemento oggettivo, naturalmente, essendo connesso alla materialità storica del fatto illecito posto in essere, rappresenta realtà di più immediata percezione e di più diffusa attività di accertamento probatorio. Ma nel contempo si deve rilevare che nel campo penale non vi è, e non vi può essere, responsabilità se a carico del soggetto denunciato non si ravvisa, e soprattutto non si prova, la sussistenza del dolo o della colpa.

Infatti il dolo e la colpa rappresentano gli elementi soggettivi costituenti parte rilevante e primaria di ogni reato. Detti elementi, al pari del collaterale aspetto oggettivo, devono essere provati già a livello iniziale dalla Polizia Giudiziaria prima in sede di indagini e dal Pubblico Ministero dopo in fase dibattimentale: non si può di fatto invertire l'onere della prova, operando esclusivamente una denuncia asettica del fatto basata esclusivamente sugli elementi oggettivi e ritenendo per implicita e scontata la responsabilità automatica del soggetto connesso a tali fatti. Al contrario la P.G. prima, ed il Pubblico Ministero dopo devono acquisire di propria iniziativa tutti gli elementi specifici che dimostrano come lo stesso soggetto abbia agito con dolo o con colpa e che quindi vi sia una connessione diretta tra il suo comportamento soggettivo e quel fatto illecito posto in essere e denunciato.

Va sottolineato che cagionare un evento non sempre equivale automaticamente ad essere penalmente responsabile dello stesso. Serve infatti la "colpevolezza" e questa va individuata in prima battuta dalla Polizia Giudiziaria. In diversi casi la P.G. sottovaluta questo aspetto, ritenendo scontato che cagionare equivale ad essere responsabile, e non approfondisce dunque l'elemento oggettivo. In questo modo si inverte l'onere della prova e spesso la sentenza – nonostante la chiara e documentata oggettività storica del fatto – esonera il soggetto denunciato dalla responsabilità penale per assenza di prove sull'elemento soggettivo.

Cosa costituisce esattamente privata dimora in cui non si possono effettuare le ispezioni? Se si tratta di una casa e di un giardino recintato sono casi logici, ma che dire di orti e simili (recintati o meno)? O un campo recintato non attiguo alla casa? In una situazione di questo tipo in cui dall'esterno si scorga un reato in flagranza (es. rete da uccellagione), si deve procedere sempre a redazione del verbale di perquisizione, a prescindere dal consenso all'ingresso del proprietario. Corretto? Potrebbe il proprietario sostenere che si è proceduto a un'ispezione indebita, ad esempio nel caso in cui si scopra la rete dopo aver guardato nel giardino attraverso una siepe?

RISPOSTA:

(a cura di Maurizio Santoloci)

Il concetto di privata dimora in questi casi è bene sempre intenderlo in maniera estensiva e prudente, considerando comunque rientranti nel principio anche le pertinenze indicate nel quesito (anche se sussistono apprezzabili orientamenti contrari). E dunque procedere con i mezzi procedurali di rito. Ma attenzione: colgo nella domanda un antico equivoco, comune spesso sia tra gli organi di P.G. statali e locali che tra le guardie volontarie. Il "consenso all'ingresso" del proprietario. Questo è un concetto inesistente in ogni procedura (penale ed amministrativa). Il proprietario o titolare, secondo i casi, è obbligato a consentire l'ingresso di vigilanza amministrativa e/o di PG quando questi organi - attuando le regole dettate (secondo i casi) dalle relative norme procedurali - esercitano i diversi diritti di accesso in azienda o - più raramente - in abitazione. Ma se non ricorrono i presupposti rituali affinché l'organo di controllo sia legittimato dalle norme procedurali a tali ingressi, non esiste alcun possibile "consenso" del proprietario o titolare che, in deroga al rito, possa consentire in alternativa "amichevole" "concordata" questo accesso. Dunque, se sussistono i presupposti, si accede applicando la legge 689/81 o il codice di procedura penale. Altrimenti non si entra.

Nel contesto del C.P.P., se sussistono gli estremi rituali, la PG può eseguire una perquisizione di iniziativa, altrimenti deve essere autorizzata dal PM. Nel caso segnalato, in primo luogo si avrà cura di assicurare il sistema probatorio con foto e/o filmati. Successivamente è prudente (anche sulla base di tali reperti oggettivi) chiedere l'autorizzazione al PM di turno (anche per via telefonica) per accedere e sequestrare. Le foto e/o i filmati dall'esterno rendono palese l'elemento probatorio a supporto dell'atto procedurale invasivo che comunque bene veda un avallo del PM di turno. Va sottolineato che si tratta di reati in flagranza che vengono portati ad ulteriori e permanenti conseguenze: quindi il PM non avrà difficoltà a rilasciare l'autorizzazione per tale atto di ingresso e sequestro che - in teoria - l'organo di PG ben potrebbe già esercitare in via autonoma (per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze) ma che è consigliabile sia comunque condiviso con il pubblico ministero. Infine: assolutamente sempre e comunque ogni atto di accertamento amministrativo e/o penale deve essere verbalizzato dall'organo di vigilanza. Un atto - specialmente se invasivo - non debitamente e puntualmente verbalizzato (e quindi motivato) può essere considerato un abuso. Quindi: mai operare in tali ed altri contesti senza rispettare con precisione le norme procedurali che si basano tutte sulla verbalizzazione. Gli atti di accertamento "in amicizia" o "consensuali" non esistono in alcun rito procedurale.

Attilio Bertolucci:

Ovviamente la risposta di Santoloci è ineccepibile sotto il profilo teorico-giuridico ma poi occorre anche fare degli esempi. In linea di massima ogni proprietà privata è una "privata dimora" compreso gli annessi terreni recintati e non, anche se non propriamente pertinenti ad una abitazione o capanna o altro luogo dove la persona vive ed esplica le proprie attività. Il concetto di privata dimora è espresso in un articolo del codice penale. Un negozio, nella parte aperta al pubblico e comunque dove vi è esposizione dei beni in vendita non è luogo di privata dimora, ma attenzione: il retrobottega, l'ufficio annesso al negozio o il magazzino sono privata dimora. Quindi in questo caso le ns. guardie possono accedere liberamente in tutti i vani dove si espone e/o si vende e qui possono fare (senza chiedere il permesso a nessuno) tutti gli accertamenti amministrativi previsti dall'art.13 della 689/81 ovvero quelli di rango penale previsti dal cpp. Poi ci sono i casi particolari previsti dalla corretta procedura penale, ma li occorrerebbe chiarire molto più a fondo per valutare di volta in volta.

Esempi:

In un **canile privato (non convenzionato)** non si può entrare liberamente perché è privata dimora (ovvero domicilio privato). Ma un eventuale diniego all'ingresso del controllo è valido motivo di richiesta di autorizzazione all'ispezione da presentare alla procura. Poi con quel mandato si entra ovunque.

Un **canile (convenzionato)**, invece, ancorché privato, data l'esistenza di una convenzione con enti pubblici, diventa luogo sottoposto a controlli (perché nella convenzione ci sarà pure previsto che il Comune si riserva di fare controlli, almeno si spera!). In questo caso l'eventuale diniego del titolare all'accesso del controllo può essere anche motivo per segnalare al Comune interessato di prendere provvedimenti circa la convenzione. Ma anche in questo caso nulla vieta di chiedere mandato di ispezione o perquisizione alla Procura. Poi si entra anche qui.

Il caso dei **negozi** è diverso perché il negozio non è privata dimora ma luogo aperto al pubblico (e qui si entra liberamente senza necessità di alcuna autorizzazione). Poi bisogna stare attenti perché all'interno degli esercizi pubblici il retrobottega, il magazzino, l'ufficio sono luoghi privati e lì non si entra liberamente (occorre il mandato). Tutto quanto sopra si intende nella normalità dei casi (ovvero per normali controlli).

Altra situazione invece è, per esempio, quando in uno di quei luoghi (fosse anche un'abitazione privata) si rilevasse la presenza di un reato in flagranza (ad es. le guardie vedono all'interno di un giardino di una casa privata un tizio che sta tentando di uccidere un animale oppure stanno facendo un combattimento fra cani, ecc.). In questo caso, di urgenza concreta, il codice di procedura penale consente agli ufficiali di polizia giudiziaria (ma anche agli agenti) di poter entrare (senza necessità di alcun mandato) per impedire il protrarsi del reato e sequestrare tutto ciò che riguarda il reato stesso ma in particolare l'oggetto del reato, in questo caso il cane o i cani, per sottrarli alla disponibilità della persona e quindi metterli in luogo sicuro.

Ovviamente poi il tutto deve essere verbalizzato per bene ed inviato ogni atto alla Procura.

Perchè esiste la necessità per la P.G. di approfondire caso per caso gli aspetti soggettivi?

RISPOSTA:

(a cura di Maurizio Santoloci)

Va sottolineato che in caso di reato non è sufficiente per la PG accertare il fatto storico in sé stesso, ma in qualche modo la posizione comportamentale diretta o implicita del soggetto titolare deve essere subito e preventivamente vagliata e congelata a livello di sistema probatorio.

Soltanto dopo che tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, in sinergia, sono stati appurati ed acquisiti la polizia giudiziaria avrà sostanzialmente completato le indagini e fornirà al pubblico ministero un quadro completo della situazione del fatto reato accertato e fornirà allo stesso P.M. tutti gli elementi necessari per poi essere tradotti dal pubblico ministero o nell'esercizio dell'azione penale poi sostenuta in dibattimento dalla pubblica accusa o, al contrario, per l'immediata archiviazione del caso ove non si ravvisino estremi di responsabilità soggettiva specifica.

Limitarsi esclusivamente a documentare gli aspetti esteriori del reato equivale ad una indagine parziale che in dibattimento necessiterà inevitabilmente di successivi accertamenti sugli elementi soggettivi. Molto spesso ciò si traduce, di fatto, in una possibile dichiarazione di estraneità formale come verità processuale del soggetto denunciato di fronte al fatto reato oggettivamente rilevato e documentato in modo inoppugnabile verso il quale la P.G. (e di conseguenza il P.M.) non sono stati in grado di fornire in aula, sempre a livello di verità processuale, la prova della responsabilità soggettiva dell'imputato specifico. In altri casi, risulta in corso di udienza che quello specifico soggetto non era al tempo colui che poteva essere ritenuto legalmente responsabile di quel fatto; il legale responsabile era infatti un altro: l'azione penale dovrà dunque essere di nuovo promossa dal pubblico ministero con tempi e modi proporzionalmente lunghi e rischio di prescrizione del reato stesso e comunque con danno per il soggetto precedentemente denunciato che ha visto a suo danno un carico pendente in modo del tutto ingiustificato.

Le annotazioni come atto diretto della P.G. e la relazione con la comunicazione di notizia di reato: quali sono gli estremi di regole procedurali connesse?

RISPOSTA:

(a cura di Maurizio Santoloci)

Particolarmente utili, stante la natura degli illeciti in materia ambientale, risulteranno in sede di accertamento dei reati ambientali le annotazioni (art. 357 C.P.P.). Ma - attenzione - non è corretta la prassi di utilizzare le annotazioni in luogo di parte della comunicazione di notizia di reato...

Trattasi della forma di registrazione antitetica a quella del verbale vero e proprio alle quali si ricorre nei casi in cui non è possibile verbalizzare in senso stretto. Trattasi di una forma di documentazione utilizzabile essenzialmente in relazione a dichiarazioni che vengano rese all'organo di P.G. operante dalla quale, tuttavia, devono risultare i contenuti delle dichiarazioni in modo riassuntivo e sintetizzato purché veritiero nel senso logico voluto dal dichiarante. In altre parole, mentre il verbale comporta la pedissequa trascrizione frase per frase delle dichiarazioni registrate, nella annotazione queste vengono elaborate in senso riassuntivo dall'organo di P.G. e dunque trattasi di operazione che alla fine deve rispecchiare il senso generale delle affermazioni originarie (e più lunghe) dell'interessato. Anche tali annotazioni vanno poste a disposizione del P.M.

Non saranno naturalmente utilizzabili nel fascicolo del dibattimento ma risultano utili al P.M. per articolare la propria attività.

Le annotazioni possono riportare anche descrizioni di luoghi, fatti ed eventi specifici colti nella immediatezza dei fatti dall'operatore di PG ed essere dunque utili come funzione di supporto in sede di promovimento dell'azione penale. In aula di udienza possono essere utilizzate dal P.M. per le contestazioni formali ai testi e come base documentale utilizzata per tale procedura, e solo a tal fine, essere poi acquisite al fascicolo del dibattimento.

Per la compilazione delle "annotazioni" non esiste, dunque, una forma specifica, indicata dalla legge, la quale si limita a prescrivere l'adozione delle "modalità ritenute idonee". Resta, quindi, affidata alla discrezionalità dell'operatore di polizia giudiziaria sia la scelta del mezzo (scrittura manuale, stenografia o stenotipia, uso di supporti tecnici, come ad esempio registratori, ecc.) sia il contenuto da dare all'annotazione, che può anche limitarsi ad una sommaria esposizione dell'attività svolta e del suo risultato.

La giurisprudenza ha valorizzato in diversi casi le annotazioni, confermando l'importanza per la redazione di questo atto. Si veda, ad esempio: "L'art. 195, comma 4, c.p.p., nel testo sostituito dall'art. 4 della L. n. 63/2001, limita il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria al solo contenuto di dichiarazioni acquisite con le specifiche modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), c.p.p., prescrivendo che, negli altri casi, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 195; e tali casi non possono essere altri che quelli nei quali la polizia giudiziaria, attesa l'eccezionalità e l'urgenza della situazione operativa, abbia acquisito le dichiarazioni in questione dalla fonte primaria omettendo di documentarle nella forma del verbale. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che legittimamente fossero state utilizzate, ai fini dell'emissione di una misura cautelare, talune annotazioni di servizio sulle quali si riferiva delle dichiarazioni rese, sull'immediatezza di un fatto di omicidio che prossimi congiunti della vittima, i quali si erano poi rifiutati di confermarle a verbale)" (Cassazione Penale - Sezione I - Sentenza del 11 luglio 2002 n. 2439 - Pres. Fabbri). Come appare evidente, in questo caso l'annotazione è stata addirittura ritenuta come base per l'emissione di un ordine di custodia cautelare, ricollegando alla cristallizzazione delle dichiarazioni rese in via riassuntiva dall'operatore di PG un valore determinante; e si badi che non si trattava di verbale reso dalle parte interessate, ma di vera e propria annotazione riassuntiva a cura dell'operatore di polizia giudiziaria.

E si veda ancora: "E' utilizzabile la testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle rivelazioni confidenziali rese nell'immediatezza del fatto dai

parenti della vittima e non confermate nel successivo verbale testimoniale. Invero, il divieto probatorio contenuto nel comma 4 dell'art. 195 c.p.p. è stato reintrodotta parzialmente dall'art. 4 L. n. 63 del 2001 coinvolgendo soltanto il contenuto delle dichiarazioni testimoniali documentale mediante redazione di apposito verbale e non anche quelle documentate in annotazioni. Gli "altri casi" per i quali è consentita la testimonianza indiretta (ex art. 195 comma 4 ultimo inciso) non possono essere che quelli nei quali la polizia giudiziaria attesa l'eccezionalità e l'urgenza della situazione operativa, abbia acquisito le predette dichiarazioni dalla fonte primaria omettendo di documentarle nella forma del verbale" (Cassazione Penale - Sezione I - Sentenza del 11 luglio 2002 n. 2439 - Pres. Fabbri).

Durante le attività di controllo del territorio di un agente o ufficiale di PG, senza essere in presenza di un reato specifico e neanche di una violazione di carattere amministrativo, ma solo per lo scopo di effettuare controlli generici, l'agente di P.G. può essere "invitato" dal proprietario del terreno non recintato ad uscire dalla sua proprietà? E se il divieto di accesso ad un'area è segnalato solo da un cartello, senza sbarra e/o recinzione l'agente di P.G. è tenuto ad astenersi dall'entrare? Il controllo generico del territorio non rientra fra le cause della "necessità" di entrare ammesse dall'art. 637 CP?

Risposta:

Il diritto al godimento esclusivo dei fondi privati, tutelato dall'art. 637 CP viene violato con la semplice introduzione del soggetto privato cittadino nel fondo, mediante il superamento dell'ostacolo costituito verosimilmente dalla recinzione o da fosso, siepe viva o altro mezzo attraverso il quale comunque il proprietario manifesti lo "jus prohibendi" attraverso altri mezzi esteriorizzanti quali un cartello di divieto, qualunque sia il motivo ultimo del soggetto attivo e qualunque sia l'interesse dell'avente diritto.

Non può ritenersi illecito l'ingresso di un privato in un fondo non recintato, in quanto la legge richiede che il proprietario che intende interdire agli estranei l'ingresso nel proprio fondo debba esercitare il proprio jus prohibendi recingendo il terreno nei modi previsti dal citato precetto.

In riferimento ai privati, il concetto di necessità a cui fa riferimento tale norma non è quello del controllo, ma un generico riferimento alla scriminante dello stato di necessità, principio generale previsto dal nostro codice.

Per un agente o ufficiale di polizia in servizio attivo, può ritenersi che la "necessità" di cui all'art. 637 CP sia ravvisabile nell'esigenza di effettuare un controllo, ma resta sottinteso che tale finalità deve essere concreta, motivata ed idonea per giustificare l'introduzione nel fondo. Sarebbe opportuno, per chiarezza operativa, rilasciare al proprietario anche un verbale nel quale si documenta l'accesso ed i motivi istituzionali che lo hanno determinato.

Questo concetto è a nostro avviso ancor più applicabile nelle aree di parchi e riserve ove gran parte dei fondi sono privati e dove, in alternativa, la vigilanza sarebbe impossibile.

Da sottolineare che tali fondi sono terreni e non private abitazioni e pertinenze, in tali casi il domicilio (pertinenze incluse) è inviolabile ed è necessaria eventualmente la perquisizione formale autorizzata dal magistrato con provvedimento specifico (solo in casi di estrema urgenza per fatti gravissimi in atto di iniziativa della PG con verbale ampiamente motivato sulle cause reali).

Nel caso invece di aziende, trattandosi di forze di PG, si registrano spesso dubbi sulla possibilità di ingresso all'interno delle aree medesime per controlli ambientali. Ricordiamo che l'ingresso in azienda è consentito in sede di verifica amministrativa dall'art. 13 legge 689/81 e, per i casi di aziende con attività di scarico o comunque connesse alla normativa sull'inquinamento, dal decreto 152/99 in materia specifica. Il rifiuto all'accesso da parte del titolare legittima una diffida ai sensi dell'art. 650 CP e successivamente l'ingresso coattivo che diventa perquisizione (motivata) ai sensi del CPP.

Guardie Zoofile, qualifiche o funzioni di PG? E quando le Guardie Zoofile sono da considerarsi “in servizio”?

C'è da premettere che non esiste alcuna norma specifica che distingua le due cose ma va da sé ed è fin troppo ovvio che per svolgere le “funzioni di PG” è necessario averne la “qualifica” che può essere o di UPG o di APG.

In buona sostanza con la locuzione “funzioni di PG” si devono intendere quelle svolte da tutta la polizia giudiziaria in genere, rivolte alla repressione dei reati (e sarebbero quelle indicate all'art. 55 del CPP).

Le qualifiche sono quelle indicate all'art. 57 ovvero Ufficiali e Agenti di PG. Per quanto concerne le “guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile” munite di decreto prefettizio (la legge 189 non cita “guardie zoofile” ma semplicemente Guardie Particolari Giurate di associazioni protezionistiche e zoofile e comunque quindi è il nostro caso) esse svolgono la vigilanza sull'applicazione della medesima legge e di tutte le leggi a protezione degli animali con riguardo ai soli animali d'affezione ai sensi dei citati artt. 55 e 57 del codice di procedura penale (quindi con qualifiche e funzioni di PG). L'unico punto non chiaro è se con tale disposizione possa esserci riconosciuta la qualifica di UPG. Il procuratore capo di Massa Carrara, da me contattato, mi risponde che sicuramente sussiste la qualifica di agenti di PG (entro quei limiti citati prima) mentre per quanto riguarda quella di UPG per i “capi”, data la delicatezza del ruolo, occorre cautelativamente pensare di no.

Noi abbiamo certamente qualifiche e funzioni di agenti di PG limitate alle competenze indicate dalla legge 189/2004. Di conseguenza oltre che occuparci dei reati contro gli animali d'affezione tale qualifica ci autorizza ad occuparci (con competenza diretta a contestare e verbalizzare infrazioni amministrative) anche dell'applicazione delle sanzioni amministrative in quel ristretto campo degli animali d'affezione (vedi art. 13 legge 689/81) previste ad es. dalle leggi nazionali e regionali, dalle ordinanze e dai regolamenti comunali ecc.. In questo ambito però c'è un'apparente complicazione: essendo noi guardie giurate zoofile oltre ad avere la qualifica di APG ristretta agli animali d'affezione siamo anche “organi di controllo addetti all'applicazione di norme che prevedono sanzioni amministrative” (vedi sempre art. 13 legge 689/81 e DPR 31 marzo 1979) nel campo della protezione degli animali in genere e della tutela del patrimonio zootecnico. Di conseguenza in campo amministrativo possiamo “verbalizzare” i casi che non riguardano i soli animali d'affezione bensì tutti gli animali.

Conclusioni: in campo penale dobbiamo agire quali agenti di PG per i reati contro gli animali d'affezione compiendo tutti gli atti che il CPP consente agli agenti. Per i reati contro altri tipi di animali ci corre semplicemente l'obbligo della “denuncia” ex art. 331 CPP quali semplici Pubblici Ufficiali.

In campo amministrativo possiamo (dobbiamo) contestare le infrazioni amministrative che riguardano tutti gli animali (per quelli d'affezione quali agenti di PG mentre per gli altri quali “organo addetto al controllo” ma i modi, le procedure e gli esiti in sostanza non cambiano).

SE SEI UN ORGANO PREPOSTO ALLA OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO SANZIONI AMMINISTRATIVE SI HA COMUNQUE L'OBLIGO DI CONTESTARE L'ILLECITO. E SICCOME SIAMO PUBBLICI UFFICIALI SE NON FACCIAMO IL NOSTRO DOVERE POSSIAMO ESSERE DENUNCIATI PER OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO (REATO DIVERSO DALL'OMESSA DENUNCIA DI UN REATO DA PARTE DI PUBBLICO UFFICIALE).

AD ES. METTIAMO CASO CHE CI VENGA UNA SEGNALEZIONE DA PARTE DI UN CITTADINO CHE CI SEGNALE UNA OMESSA DENUNCIA ALL'ANAGRAFE CANINA DEL CANE DEL VICINO. NOI INTERVIENIAMO, CONSTATIAMO CHE È VERO E POI NON CONTESTIAMO L'ILLECITO MA CI LIMITIAMO AD INVITARE LA PERSONA A PROVVEDERE (NON EMETTIAMO IL VERBALE E QUINDI NON LO INVIAMO AL COMUNE COMPETENTE). SE IL SEGNALENTE SI INFORMA E CAPISCE CHE NON ABBIAMO FATTO QUELLO CHE DOVEVAMO CI PUÒ DENUNCIARE E NOI PASSIAMO DEI GUAI (NON ABBIAMO ALCUNA DISCREZIONALITÀ). POI LA DISCREZIONALITÀ (TUTT'ALTRO CHE AMPIA) SULL'EFFETTIVA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE SPETTA ALL'AUTORITÀ

AMMINISTRATIVA COMPETENTE (CHE NEL CASO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E' IL SINDACO DEL LUOGO SU CUI E' AVVENUTA L'INFRAZIONE) .

LA NATURA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E QUELLE DI POLIZIA GIUDIZIARIA E' ALQUANTO DIFFERENTE (INTESE IN SENSO LATO: LE PRIME SONO DI NATURA PRETTAMENTE PREVENTIVA E LE SECONDE DI NATURA ESCLUSIVAMENTE REPRESSIVA).

Per quanto riguarda l'arco temporale del servizio e quindi la sussistenza delle qualifiche di cui sopra la questione è molto più semplice: è il decreto prefettizio che ce le attribuisce ed il decreto ha validità di un anno (quindi 365 giorni l'anno per 24 ore al giorno). Per la legge le qualifiche ci sono finché si ha il decreto valido.

Sulla validità temporale dunque, tanto per fare un esempio, se io noto un "reato" o un "illecito amministrativo" compiuto su un animale d'affezione devo intervenire, se sono in servizio (e posso farlo). Se io noto un "reato" compiuto su un animale diciamo "esotico" procedo con la denuncia in quanto PU, mentre intervengo sempre direttamente, se sono in servizio, nel caso di un illecito amministrativo.

Le Guardie zoofile come si devono “presentare”?

Io credo che anche in mancanza di una norma che rechi disposizioni al riguardo qualora la questione fosse portata, per un qualsiasi motivo, davanti ad un giudice questo valuterebbe se il modo utilizzato dal pubblico ufficiale per presentarsi avesse o meno messo il cittadino in condizione di capire senza ombra di ragionevole dubbio la qualifica di colui che gli è presentato.

Quando siamo in “borghese” normalmente noi ci qualificiamo mostrando il ns. tesserino di riconoscimento ed il distintivo dichiarando la ns. qualifica di guardie zoofile. In prima battuta omettiamo di solito il nominativo personale (quello che conta è la qualifica del servizio, il nome personale conta relativamente) ma se il “cliente” particolarmente “pignolo” oppure “volutamente furbetto” ce lo chiede non abbiamo problemi a dichiararlo rincarando la dose con “Sono Massimo Pradella delle guardie eco-zoofile, protezione animali, e sono agente di polizia giudiziaria eco-zoofila”. Se, al contrario, abbiamo concreti e ragionevoli motivi (quindi sostenibili anche di fronte ad un giudice) per i quali riteniamo che la nostra incolumità o sicurezza personale possa essere messa a repentaglio dal fatto che quel particolare “cliente” conosca il nostro nome e cognome (metti ad esempio un intervento o un'indagine circa attività di combattimenti fra cani dove è nota la presenza della malavita organizzata) allora io credo che basti la dichiarazione generica di “Siamo guardie eco-zoofile” o affermazioni simili, tipo “siamo agenti (o guardie) della protezione animali” (magari qualcuno potrebbe non sapere cosa significa “eco-zoofile”). Ora, a parte i film americani, nella realtà anche la polizia, o altre forze dell'ordine, quando intervengono in particolari situazioni non stanno a dichiararsi con nomi e cognomi, ecc. ecc. ma intervengono con un semplice “Fermi! Polizia” oppure “Carabinieri”.

Inoltre c'è da tenere conto anche di “come ci si presenta” e cioè se siamo in borghese oppure in divisa. Se la divisa e i distintivi che portiamo sono regolarmente approvati e magari (da qualche parte in divisa o sui distintivi) è presente una scritta tipo “guardie eco-zoofile” dove sta il problema? Presentandoci in divisa la ns. qualifica è insita nell'uniforme stessa che indossiamo ed in questo caso secondo me è ragionevolmente dimostrata; basta aggiungere a voce ed a scanso di equivoci un generico “Guardie eco-zoofile”, qualora il “cliente” sostenesse di essere “cecato”.

In ultima analisi io credo che per capire se il modo con cui ci presentiamo sia efficace nel dimostrare la genuinità della qualifica posseduta verso una qualsiasi persona che non ci conosce, dobbiamo provare a metterci nei panni di un ipotetico giudice terzo che abbia il compito di valutare la situazione (come del resto per tanti altri aspetti che possono riguardare la ns. attività).

Il sequestro preventivo (animali d'affezione) può essere eseguito dagli agenti di PG (non ufficiali di PG dunque) in caso di autorizzazione da parte del PM (anche telefonico)?

Negli artt. del CPP si parla di decreto motivato del PM (il *TELEFONO* è un mezzo con cui il PM può autorizzare un *AGENTE* di PG?)

Seppur nel caso descritto è il P.M. ex art. 321 *comma 3bis* a dover fare il sequestro preventivo (*che può delegare all'esecuzione la P.G., anche via breve - telefonica, fax, sms, email oppure come meglio crede*), lo stesso non può essere in ogni modo rimesso per l'esecuzione all'Agente di P.G. poichè sempre e comunque atto riservato agli Ufficiali.

Comunque credo fortemente che in caso di estrema ed irreversibile urgenza (assai opportunamente motivata), questo difetto procedurale diventerebbe sanabile dal GIP o Tribunale del riesame.

Il sequestro preventivo è sempre connesso ad un reato in atto o ad un reato appena commesso? Cioè: il sequestro preventivo può essere eseguito solo per impedire che ALTRI reati si commettano, ipotizzando così che almeno un reato è stato commesso, oppure può essere eseguito anche solo per impedire che un reato si commetta? (Es.: un animale ammalato ed il cui proprietario si rifiuta di farlo visitare da un veterinario)

Tu scrivi che si può effettuare un sequestro probatorio e poi chiedere che venga commutato in preventivo, può essere il caso di cui l'esempio precedente?

Il sequestro PROBATORIO, nei fatti, ha gli stessi effetti del PREVENTIVO. Cambia solo la finalità dell'oggetto. Ti consiglio quindi di fare un sequestro probatorio, lo trasmetti all'A.G. competente per la convalida (*48 ore dal momento dell'operato sequestro*), e nella notizia di reato fai richiesta al P.M., motivandola, di emissione di sequestro PREVENTIVO.

Anche nel caso specifico da te rappresentato, il cane ammalato non curato costituisce la prova di un reato e poichè potrebbe la traccia del reato "dispersersi" "se del caso" è sequestrabile ai fini probatori.

Nel peggiore dei casi, il P.M. potrebbe non convalidare il sequestro probatorio e far partire il sequestro preventivo a cavallo dal termine della mancata convalida, con una continuità giuridica tra i due sequestri tale da non pregiudicare la cristallizzazione della finalità.

"Qualora si tratti di sequestro delegato dal p.m. alla p.g. e non di sequestro che questa compie di iniziativa, l'ufficiale di p.g. deve richiedere alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se sia assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore d'ufficio (artt. 370, secondo comma, 365, primo comma, e 97, terzo comma, c.p.p.). Magg. L. Arici, GDF".

Dunque, in caso di sequestro probatorio eseguito dalla PG in caso di urgenza, si può evitare di fare presente al sequestrato che questi può farsi assistere da un difensore di fiducia?

No tutt'altro, date sempre massime garanzie di legge all'indagato.

Comunque il difensore d'Ufficio viene designato dalla Procura direttamente nel verbale ed in modo automatico, e l'indagato potrebbe sostituirlo seduta stante mentre eseguite l'Ordine del magistrato.

Deve essere sempre richiesta la presenza, purchè sia prontamente reperibile, del difensore dell'indagato sul luogo. Se l'indagato chiama all'Avvocato con il cellulare e quest'ultimo gli dice che ha bisogno di 10 minuti per raggiungerli, aspettate. Se l'Avvocato vi fa sapere che è bloccato nel traffico di Napoli, all'ora procedete ... altrimenti fate davvero notte!

Se una guardia zoofila (anche volontaria) rifiuta di compiere un atto richiesto da un superiore organizzativo (es. il coordinatore) come ad esempio può essere un determinato controllo, si può prefigurare per la citata guardia un omissione di pubblico servizio oppure, per il solo fatto di essere volontario, questi in fondo non è tenuto a "obbedire" all'ordine di servizio ricevuto?
Al di là dei provvedimenti interni la guardia di cui sopra è passibile di altri provvedimenti?

Qualunque Guardia giurata violi le disposizioni del regolamento, compreso il non aderire alle imposizioni (ordini di servizio, ecc.) dell'addetto alle mansioni superiori, è passibile anche di sospensione dall'incarico con provvedimento motivato (dopo adeguato contraddittorio) del Questore della Provincia.
Nei casi più gravi si arriva anche alla denuncia.

Vedasi l'art. 17 del TULPS:

17. 1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non E' stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci .

E' il responsabile del nucleo che segnala il fatto al Questore che avvia un procedimento di verifica e contestazione.

Quindi imparate alla lettera il regolamento e se un vostro "superiore" vi indica qualcosa, si deve aderire tranne nel caso in cui l'ordine impartito violi la legge.

Quando un UPG, o un magistrato, nomina un ausiliario di PG (ad esempio un veterinario di fiducia di un'associazione animalista), le relazioni e i verbali di quest'ultimo fanno fede fino a querela di falso come per gli altri soggetti (PU, PG)? Nell'esempio del veterinario egli è come se facesse le veci di un veterinario pubblico dell'ASL?

Lo scopo della consulenza resa dall'ausiliario di PG è quello di integrare la conoscenza della Polizia Giudiziaria e/o del Pubblico Ministero per procedere alla formulazione di una ipotesi di reato nei confronti di un soggetto (o fatto) sottoposto a controllo.

L'accertamento tecnico dedotto deve quindi considerarsi ad ogni effetto atto dello stesso Ufficiale di PG e resta del tutto pacifico quindi che tali ausiliari, nel momento ed a causa della loro opera, sono considerati pubblici ufficiali. Per tale ragione anche, i verbali da loro stesi fanno fede fino a querela di falso.

Le guardie delle associazioni possono fermare mezzi che trasportano animali? E come? Senza le apposite palette?

Il controllo che viene svolto non è di polizia stradale ma di protezione animali; dovrà essere usato però per il fermo dei veicoli che trasportano animali un presidio diverso da quello previsto dal regolamento attuativo del CDS. Se si è in uniforme il fermo si fa con una mano alzata in segno di "alt" od in altro modo simile.

la c.d. paletta è solo "un segno distintivo della appartenenza di chi ne è munito" (Cass. pen., sez V, 3 dicembre 1998)

Pertanto una volta approvato il segno distintivo, la sua utilizzabilità è direttamente ricollegata alla funzione svolta.

Ad ogni buon conto, una cosa è svolgere il servizio di Polizia stradale (per intenderci fare le "multe per divieto di sosta"), un'altra è svolgere il servizio per cui si è stati demandati (es. controllare se si trasporta un cane in condizioni di maltrattamento).

Altrimenti non avrebbe senso, nell'art. 192 del Codice della Strada, una chiara scissione delle due figure (comma I, II, III e quella distinta di cui al comma IV°).

Il segno distintivo DEVE essere approvato dalla Prefettura.

Resta OVVIO che non si può regolamentare il traffico.

La paletta è un distintivo (come definito dal codice della strada) che "distingue" chi la usa. C'è anche da dire che non sta scritto da nessuna parte che le guardie giurate debbano avere solo un distintivo perchè se ne possono avere quanti ne vogliamo (ad esempio per usi diversi) purchè approvati.

La funzione delle guardie zoofile che controllano le modalità di trasporto degli animali non rientrano tra quelle di polizia stradale ma in quelle di "...organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermano nonostante l'ordine intimato con idonei segnali...."

Pertanto le guardie zoofile a ciò preposte possono usare la paletta (quella stabilita dal codice con stemma della repubblica e non con l'immaginetta della propria associazione!) purchè questa sia approvata dalla prefettura al pari degli altri distintivi di cui siamo dotati come guardie giurate. Ovviamente questa deve essere usata solo per le funzioni cui siamo destinati e non per fare altre cose.

Art. 192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.

2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con se'.

3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono: procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo; ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada; ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermano nonostante l'ordine

intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.

5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.

6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 .

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.433 a euro 4.337,55.

E' noto che il il Pubblico Ufficiale che viene a conoscenza durante il servizio di un reato ha obbligo di Denuncia. Se invece assiste direttamente mentre viene commessa una violazione amministrativa, sulla quale non può agire direttamente , per mancanza di specifico titolo , può procedere ugualmente a segnalare all'organo preposto per la contestazione differita?

Esempio: se una guardia zoofila munita solo di decreto prefettizio ex Legge 189/2004 nota un soggetto privato abbandonare rifiuti (quindi sanzione amministrativa) può segnalare al comando di polizia municipale del luogo?

E la segnalazione deve essere fatta solo con il numero di targa del veicolo o comunque può identificare il soggetto trasgressore chiedendogli i documenti?

Fermo restando l'obbligo di denuncia che sussiste in capo al pubblico ufficiale in caso di notizia di reato (che anche esuli dalla propria competenza) l'eventuale "segnalazione" di avvenute violazioni amministrative (in materie non di competenza della guardia) non è un atto dovuto e credo sia da considerarsi alla stregua di qualsiasi altra segnalazione che possa fare un qualsiasi cittadino mosso dal buon senso civico. In quanto alla redazione di "verbali" che riguardino fatti che esulino dalla propria competenza , se stiamo parlando di guardie giurate (quindi anche zoofile, venatorieeccetera) non dobbiamo dimenticarci che le norme che ci riguardano stabiliscono che "le guardie particolari possono redigere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate... ". In sostanza vorrei dire che: in caso di reato, anche non di competenza, visto "l'obbligo" della denuncia è giustificato il fatto di chiedere e pretendere le generalità, necessarie per la dovuta denuncia. Nel caso di violazioni amministrative (non di competenza) dato che non sussiste alcun obbligo da parte della guardia, non si può intimare la declinazione delle generalità, si possono soltanto chiedere (in questo caso ... chiedere e consentito e rispondere è cortesia).